



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRESIDENZA

Via dei Tribunali 13 – 26100 CREMONA
Segreteria Presidenza Tel. 0372-548602
PEC: prot.tribunale.cremona@giustiziacert.it
Mail: tribunale.cremona@giustizia.it

Cremona, 19 ottobre 2023

Prov. n. 18/2023

Oggetto: Riforma Civile Cartabia- procedimenti separazione-divorzio a domanda congiunta – art. 473 bis p. 51 c.p.c. – **ammissibilità del cumulo delle domande a seguito di Cass. Civ. Sez. I – Sentenza nr. 28727/23 pubblicata il 16/10/2023.**

Il Presidente del Tribunale

Richiamata la propria nota in data 2 marzo 2023 nella quale era stato ritenuto che nei ricorsi congiunti di separazione ex art. 473 bis p. 51 cpc non fosse ammissibile la domanda coeva di divorzio;

Vista la recente sentenza della Cassazione Civile (nr. 28727/23 pubblicata il 16.10.2023), a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale emessa dal Tribunale di Treviso, laddove è stato affermato il seguente principio di diritto: *“in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis p. 51 cpc, è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”*.

Ritenuto pertanto di dovere discostarsi dall’orientamento assunto dall’Ufficio alla data del 2 marzo 2023, aderendo all’interpretazione del giudice di legittimità;

Ritenuto altresì che - per evitare ritardi nell’emanazione della sentenza di divorzio, per la quale occorre attendere i tempi di legge tuttora previsti (mesi 6 dal passaggio in giudicato dalla sentenza che omologa la separazione) - sia opportuno che l’ordinanza funzionale a rimettere la causa dinanzi al G. relatore, per l’acquisizione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e per la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia preceduta da espressa segnalazione dei legali che assistono le parti (da immettere in PCT o alternativamente con mail alla Segreteria Particolare del Presidente -stefano.morosato@giustizia.it-), stante i limiti di organico della cancelleria civile e la pluralità di impegni che gravano sul Presidente del Tribunale, il quale, come noto, è tabellarmente assegnatario di tutti i ricorsi ex art. 473 bis p. 51 cpc;



Ritenuto pertanto che ai fini di quanto sopra detto occorra la collaborazione del COA e segnatamente della Camera Civile di Cremona, qui ribadendosi che la separata ordinanza per rimettere la causa ad udienza ulteriore, per la quale può procedersi con note scritte, merita la tempestività insita nella *ratio* della novella normativa:

P.Q.M.

Revoca, per la parte qui di interesse, il provvedimento adottato in data 2 marzo 2023 (prot. 460/2023).

Si comunichi ai Giudici della Sezione Civile e ai Responsabili delle cancellerie civili (Contenzioso e V.G.).

Si trasmetta al C.O.A. e alla Camera Civile di Cremona nonché all'Avv. Cinzia Grandi consigliere COA per gli Affari Civili.

Cremona, 19 ottobre 2023.

Il Presidente del Tribunale
(presidente della Sez. Civile)
Anna di Martino

